

# **Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)**

## **Modifica del 26 settembre 2008**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 maggio 1961<sup>1</sup> concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 13b* Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI

<sup>1</sup> I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 892 franchi annui.

<sup>2</sup> Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendite, un contributo compreso fra 892 e 9800 franchi annui. Il contributo è calcolato nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendite moltiplicato per 20	Contributo annuo (AVS+AI)	Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito in forma di rendite moltiplicato per 20
fr.	fr.	fr.
meno di 550 000	892	–
550 000	980	98
1 750 000	3332	147
4 000 000 e oltre	9800	–

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 settembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 831.111

